

Pubblicato il 17/01/2022

Sent. n. 103/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Alessandro Tagliaro, domiciliato presso la Tar Veneto Segreteria in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Albignasego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampietro Geremia, Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 29 del 18 luglio 2017 del Consiglio Comunale del Comune di Albignasego (PD), avente ad oggetto "Approvazione variante n.6 al P.I. delib. C.C. 19/2017. Accordo pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6 L.R. M. 11/2004, [omissis] Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione ai sensi dell'articolo 18 L.R. n. 11/2004", specificatamente riguardante l'osservazione individuata al n. [omissis];

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/6/2021:

- delle Deliberazioni del C.C. di Albignasego n. 62/2020 e n. 10 2021 di adozione ed approvazione della Variante n. 15 al P.I. confermativa delle prescrizioni urbanistiche impugnate con il ricorso introduttivo del Giudizio (Variante n. 6 al P.I. Comunale).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albignasego;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario del mappale n. [omissis] del Foglio [omissis], N.C.T. Comune di Albignasego avente destinazione agricola, sul quale è stato eretto un fabbricato ad uso annesso rustico.

Nel presente giudizio egli ha impugnato, con ricorso principale, la Variante n. [omissis] al P.I. nella parte in cui ha respinto un'osservazione da lui presentata volta ad ottenere la modifica della destinazione d'uso di un fabbricato di sua proprietà (da agricolo-produttiva a residenziale) e, con motivi aggiunti, la Variante n. [omissis] al P.I. che ha ribadito le precedenti previsioni di piano.

Il ricorrente deduce l'illegittimità delle suddette Varianti al P.I., dolendosi in particolare del mancato accoglimento dell'osservazione-opposizione da lui presentata, volta ad ottenere la modifica della destinazione d'uso (da agricolo-produttiva a residenziale) del fabbricato rurale di sua proprietà, ritenuto non più funzionale alle esigenze dell'azienda agricola a seguito della variazione della tipologia di coltivazione e di colture; osservazione-opposizione rigettata dal Comune sul rilievo che *"trattasi dell'unico annesso rustico di un'azienda agricola di circa 13 ettari"*.

All'udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

In mancanza di tali eventi - nella specie non ricorrenti - non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa o migliorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).

Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (T.A.R. Brescia, sez. I, 01/09/2020, n.627; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).

Ne consegue che in vista dell'adozione di atti di pianificazione incombe sull'amministrazione solo l'onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità. Per contro, non grava sulla stessa l'onere di motivare ulteriormente le statuizioni relative a ciascuna posizione individuale: laddove, infatti, si opinasse in tal senso, l'attività di pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero inestricabile di situazioni puntuali (Consiglio di Stato sez. II, 14/04/2020, n.2378).

Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo alla parte ricorrente. Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune in sede di variante al P.I., confermate della precedente destinazione d'uso agricolo-produttiva del fabbricato rurale, non sono manifestamente illogiche o

irragionevoli, tenuto conto che, come evidenziato dal Comune, *“trattasi dell’unico annesso rustico di un’azienda agricola di circa 13 ettari”*; circostanza questa che, anche alla luce dell’id quod plerumque accidit, rende non manifestamente illogica o irragionevole la conferma dell’avversata previsione urbanistica, non apparendo verosimile che la coltivazione di un fondo di siffatte dimensioni non implichi la necessità di disporre di un annesso rustico all’interno del quale depositare gli attrezzi agricoli e/o i prodotti raccolti. Si aggiunga che, come evidenziato dal Comune nella relazione di chiarimenti richiesta dal Collegio, gli attrezzi agricoli di cui dispone l’azienda agricola non possono essere ricoverati nel capannone ad uso artigianale di proprietà della ricorrente, che non può essere legittimamente trasformato in ricovero attrezzi agricoli poiché tale uso è incompatibile con la destinazione di zona (residenziale).

Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L’ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO